

numero			Bellinzona
2496	fr	1	21 maggio 2014

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Spettabile  
Ufficio federale dell'Ambiente (UFAM)  
Divisione Rumore e RNI  
3003 Bern

**Indagine conoscitiva in merito alla revisione ordinanza contro l'inquinamento fonico: per una maggiore flessibilità della prevenzione contro il rumore del traffico aereo nella pianificazione del territorio.**

Gentili Signore, egregi Signori,

in riferimento alla comunicazione dell'Onorevole Consigliera Federale signora Leuthard datata 3 marzo 2014 inerente la consultazione in oggetto, vi ringraziamo per averci consultato e vi esprimiamo le seguenti considerazioni.

Il progetto in consultazione verte nel concedere maggiore flessibilità nelle aree particolarmente colpite dal rumore causato dal traffico aereo sia nella fase pianificatoria che quella seguente edilizia. Nelle suddette aree spesso vi sono oggettive difficoltà nel garantire il rispetto dei Valori di Pianificazione (VP) e Valori Limite di Immissione (VLI) rispettivamente.

Le modifiche proposte sembrano a nostro avviso in contrasto con lo spirito della Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), della relativa ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) e della prassi e della dottrina finora applicate. La proposta ritiene infatti sufficiente un periodo di inattività dell'impianto aeroporto dalle 24.00 alle 06.00 e la posa di finestre con chiusura automatica perché vengano considerati come rispettati i valori di esposizione anche laddove gli stessi superano i VLI.

In particolare le modifiche sono pensate e attuate per un solo tipo di impianto (gli aeroporti) e nella fattispecie pensate per garantire l'esercizio di un solo impianto in particolare (quello di Zurigo).

Questa scelta costituirebbe una disparità di trattamento nei confronti di altri tipi di impianti e contemporaneamente potrebbe essere considerato come un precedente da applicare ad altri tipi di impianti aventi necessità simili.

La delimitazione di nuove zone edificabili laddove i principi sanciti nell'OIF a tutt'oggi impedirebbe in diversi comparti attorno all'aeroporto di Zurigo va a nostro avviso affrontata non con una mitigazione "mirata" delle misure di protezione della popolazione residente dal rumore del traffico aereo. Si dovrebbe procedere con una ridefinizione degli indirizzi d'uso del territorio laddove, se del caso, le nuove zone edificabili devono essere destinate alle attività lavorative e/o al commercio e non alla residenza.

Per quanto riguarda le misure alla fonte andrebbe pure valutato lo scenario basato sulla diminuzione delle emissioni foniche legata allo sviluppo tecnologico degli aeromobili civili e la possibilità di gestire le attività di volo con una tassazione d'uso dell'aeroporto di Zurigo particolarmente "severa" per gli aeromobili "rumorosi". Ciò potrebbe permettere, nel rispetto dell'attuale OIF, di delimitare in futuro nuove zone residenziali in comparto oggi oggetto di immissioni foniche eccessive. Siamo consapevoli che una simile dinamicità temporale degli strumenti è tutt'altro che evidente, ma crediamo che un approccio di questo tipo sia preferibile alla proposta ora in esame.

La misura di mitigazione del rumore attraverso *"una finestra che si chiude automaticamente durante le ore di attività aerea e si può aprire automaticamente durante le ore senza attività aerea."* (art. 31a cpv. c) è circoscritta ad una finestra solamente. Essa riguarda infatti unicamente le camere da letto e non l'insieme dei locali sensibili al rumore.

Ciò non risponde inoltre ai requisiti stabiliti dall'art. 39 OIF che fissa il luogo della determinazione delle immissioni al centro delle finestre aperte dei locali sensibili al rumore. Questa misura non coincide in sostanza con il principio secondo il quale il rumore va ridotto in primis alla fonte (e non attraverso misure costruttive al punto di immissione) e che vada misurato al centro della finestra aperta.

Al capitolo 2.2 dell'incarto N042-0636 si indica inoltre che le finestre citate possano aprirsi anche manualmente, il che vanifica le misure di mitigazione del rumore proposte. Se da un punto di vista concettuale e di principio la misura è in contrasto con i disposti in vigore anche dal punto di vista dell'applicazione pratica la stessa sembra piuttosto complessa e mostra necessariamente i suoi limiti in termini di protezione, essendo la stessa di fatto facilmente "raggirabile".

Per ciò che concerne l'art. 43 cpv. 3 si prevede che (parti di zone di utilizzazione) possano: *"essere assegnate al grado di sensibilità inferiore se sono esposte durevolmente a un rumore inferiore a quello ammesso dal relativo regolamento edile o piano di utilizzazione"*. Al riguardo si fa notare che la norma, non avendo un carattere coercitivo ma piuttosto di indirizzo, difficilmente verrebbe applicata e che sulla base dell'art. 43 OIF stesso il grado di sensibilità va assegnato in base alla destinazione d'uso (attività ammesse) nella zona, e non sulla base dell'esposizione al rumore.

Per le ragioni sopra esposte il Consiglio di Stato non considera la proposta per una maggiore flessibilità della prevenzione contro il rumore del traffico aereo nella pianificazione del territorio come auspicabile; essa presenta a nostro giudizio delle lacune dal punto di vista giuridico ed è in contrasto con lo spirito della LPAmb e dell'ordinanza (OIF) stessa.

Vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, i nostri più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
M. Bertoli

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Copia p.c.:

- Direzione Dipartimento del Territorio, Residenza ([dt-dir@ti.ch](mailto:dt-dir@ti.ch))
- Direzione Divisione Ambiente, Residenza ([dt-da@ti.ch](mailto:dt-da@ti.ch))
- Sezione Protezione Aria, Acqua, Suolo, Residenza ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch))
- Delegato cantonale per l'aviazione civile, Residenza ([davide.pedrioli@ti.ch](mailto:davide.pedrioli@ti.ch))
- Ufficio Prevenzione dei Rumori, Residenza ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch))